



Schema tipo per la “Valutazione del principio DNSH”

CLAUSOLA DI ESONERO DA RESPONSABILITÀ

Lo schema è stato elaborato per fornire orientamento tecnico nella realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito degli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e PNC. Lo schema rappresenta uno strumento di indirizzo e può contenere informazioni non completamente esaustive, che potranno essere perfezionate in considerazione dell'attuazione degli interventi. Il presente documento non può quindi essere utilizzato come base legale per arbitrati o qualsivoglia azione legale avviata da o rivolta ai Soggetti Attuatori degli investimenti.

Il quadro normativo di riferimento costituisce l'unica base legale per l'attuazione degli interventi nell'ambito dei programmi finanziati.



1. Descrizione del piano/programma o del progetto

Indicare:

- la denominazione del piano/programma o del progetto
- Amministrazione centrale titolare della misura
- Soggetto attuatore
- la linea di finanziamento PNRR ed eventuale Decreto di ammissione a finanziamento
- la descrizione dell'Investimento presente nell'“Allegato riveduto della DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia - Fascicolo interistituzionale: 2021/0168 (NLE) del 8 luglio 2021”
- se l'intervento contribuisce in maniera sostanziale all'Obiettivo ambientale (come definito all'art. 9 del Regolamento UE 2020/852) “mitigazione dei cambiamenti climatici”

Descrivere:

- le caratteristiche dimensionali, tipologiche e funzionali del piano/programma o del progetto, nonché gli obiettivi e finalità.
- Nel caso di infrastrutture lineari descrivere le singole tratte/stralci funzionali.
- le ricadute ed i relativi benefici attesi sul territorio interessato dall'attuazione del piano/programma o del progetto

2. Missione, componente e investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a cui afferisce il piano/programma o il progetto: Scheda di autovalutazione DNSH della misura allegata alla Nota divulgativa DNSH del 2 luglio 2021

Descrivere ed analizzare:

la Missione, Componente e Investimento del PNRR a cui il piano/programma o il progetto afferisce e la relativa Scheda di autovalutazione DNSH allegata alla Nota divulgativa DNSH del 2 luglio 2021 (Fonte: <https://italiadomani.gov.it/it/Interventi/dnsh.html>).

La valutazione DNSH di questa Scheda ha carattere generale ed è riferita al complesso della misura: nei successivi paragrafi effettuare le valutazioni specifiche, relative al piano/programma o progetto in esame.



3. Obiettivo ambientale a cui il piano/programma o l'intervento contribuisce in maniera sostanziale e/o ha un «coefficiente 100 % di sostegno»

Indicare:

l'Obiettivo ambientale, come definito all'art. 9 del Regolamento UE 2020/852, a cui il piano/programma o il progetto «contribuisce in maniera sostanziale» e/o ha un «coefficiente 100 % di sostegno» secondo l'ALLEGATO VI (Metodologia di controllo del clima - Dimensioni e codici delle tipologie di intervento per il dispositivo per la ripresa e la resilienza) del Regolamento (UE) 2021/241

Se per il piano/programma o il progetto è stato definito, con specifico riferimento all'attività principale prevista dall'Investimento, un contributo sostanziale o un coefficiente 100 % di sostegno a un obiettivo ambientale, allora si limiterà a “non arrecare danno significativo”, rispettando solo il principio DNSH, per i rimanenti cinque obiettivi ambientali.

Diversamente, se per il piano/programma o il progetto NON è stato definito, con specifico riferimento all'attività principale prevista dall'Investimento, un contributo sostanziale o un coefficiente 100 % di sostegno ad alcun obiettivo ambientale, allora si limiterà a “non arrecare danno significativo”, rispettando solo il principio DNSH, per tutti e sei gli obiettivi ambientali.

Descrivere ed analizzare:

le condizioni alle quali si possa considerare che il piano/programma o il progetto «contribuisce in maniera sostanziale» all'Obiettivo ambientale

Fare riferimento a:

- I criteri di Vaglio Tecnico del Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione Europea del 4 giugno 2021, per l'obiettivo «mitigazione dei cambiamenti climatici» e per l'obiettivo «adattamento ai cambiamenti climatici»
- Le schede tecniche della “GUIDA OPERATIVA PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON ARRECARRE DANNO SIGNIFICATIVO ALL'AMBIENTE”, allegata alla Circolare del 13 ottobre 2022, n. 33 del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per l'obiettivo «mitigazione dei cambiamenti climatici»
- L' Allegato riveduto della DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia - Fascicolo interistituzionale: 2021/0168 (NLE) del 8 luglio 2021
- Gli articoli da 10 a 15 del Regolamento (UE) 2020/852, per tutti e sei gli obiettivi ambientali

Nella “GUIDA OPERATIVA PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON ARRECARRE DANNO SIGNIFICATIVO ALL'AMBIENTE”, allegata alla Circolare del 13 ottobre 2022, n. 33 del MEF, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato si distingue tra:

- REGIME 1: intervento contribuisce in maniera sostanziale all'obiettivo «MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI»
- REGIME 2: intervento NON contribuisce in maniera sostanziale all'obiettivo «MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI» e pertanto è richiesto il mero rispetto del principio DNSH per questo specifico obiettivo



4. Obiettivi ambientali a cui si applica un approccio semplificato nella valutazione DNSH: Parte 1 della Lista di controllo di cui all'Allegato I della Comunicazione della Commissione UE C/2023/111

4.1 Parte 1 della Lista di controllo (Allegato I della Comunicazione della Commissione UE C/2023/111)

Compilare ed analizzare:

la "Parte 1 della lista di controllo" di cui all'Allegato I degli "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio di <<non arrecare un danno significativo>>, a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza" (Comunicazione Commissione UE C/2023/111), per individuare quale dei sei obiettivi ambientali richieda una valutazione di fondo del piano/programma o del progetto alla luce del principio DNSH e quelli per cui è invece possibile adottare un approccio semplificato

In quest'ultimo caso, descrivere ed analizzare la motivazione per cui è stato indicato che NON è richiesta una valutazione di fondo DNSH per lo specifico obiettivo ambientale

Di seguito si riporta la "**Parte 1 della lista di controllo**" di cui all'Allegato I degli "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio di <<non arrecare un danno significativo>>, a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza" (Comunicazione Commissione UE C/2023/111), compilata con l'individuazione di quale dei sei obiettivi ambientali richiede una valutazione di fondo dell'opera alla luce del principio DNSH e di quelli per cui è invece possibile adottare un approccio semplificato.

In particolare nella compilazione della seguente "**Parte 1 della lista di controllo**", nel caso in cui, per un obiettivo ambientale, l'opera non richiede una valutazione di fondo DNSH (e quindi è apposta una "X" nella colonna NO del relativo campo all'interno della tabella) è fornita una breve giustificazione, sulla base di uno dei seguenti casi:

- A. Il piano/programma o il progetto ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile sull'obiettivo ambientale connesso agli effetti diretti e agli effetti indiretti primari dell'intervento nel corso del suo ciclo di vita, data la sua natura, e in quanto tale è considerata conforme al principio DNSH per il pertinente obiettivo;
- B. Il piano/programma o il progetto ha un coefficiente 100 % di sostegno a un obiettivo legato ai cambiamenti climatici o all'ambiente, e in quanto tale è considerato conforme al principio DNSH per il pertinente obiettivo;
- C. Il piano/programma o il progetto «contribuisce in modo sostanziale» a un obiettivo ambientale, ai sensi del regolamento Tassonomia, e in quanto tale è considerato conforme al principio DNSH per il pertinente obiettivo.



<i>Indicare quali tra gli obiettivi ambientali che seguono richiedono una valutazione di fondo DNSH</i>	SI	NO	<i>Indicare la motivazione se è stata apposta una X nella casella «No» (Qualora la risposta sia «SI», occorre compilare la Parte 2 della lista di controllo per gli obiettivi ambientali corrispondenti)</i>
Mitigazione dei cambiamenti climatici			
Adattamento ai cambiamenti			
Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine			
Economia circolare, compresa la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti			
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria,			
Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi			

Parte 1 della Lista di controllo di cui all'Allegato I della Comunicazione della Commissione UE C/2023/111

Di seguito si riporta l'analisi specifica, per gli obiettivi ambientali per i quali **NON** è richiesta una valutazione di fondo DNSH del piano/programma o del progetto, ma è sufficiente un approccio semplificato.

4.2 Obiettivi ambientali per cui non è necessaria una valutazione di fondo

Descrivere ed analizzare:

la motivazione, per ciascun obiettivo ambientale per cui, al paragrafo 4.1, è stato indicato che NON è richiesta una valutazione di fondo DNSH

Effettuare:

la valutazione DNSH con approccio semplificato per questo/i obiettivo/i ambientale/i.

Fare riferimento a:

- I criteri di Vaglio Tecnico degli Allegati I e II del Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione Europea del 4 giugno 2021
- Le schede tecniche della "GUIDA OPERATIVA PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON ARRECARE DANNO SIGNIFICATIVO ALL'AMBIENTE", allegata alla Circolare del 13 ottobre 2022, n. 33 del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
- L'Allegato riveduto della DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia - Fascicolo interistituzionale: 2021/0168 (NLE) del 8 luglio 2021
- La Scheda di autovalutazione DNSH della misura allegata alla Nota divulgativa DNSH del 2 luglio 2021



5. Obiettivi ambientali per cui è necessaria una valutazione di fondo DNSH: Parte 2 della Lista di controllo di cui all'Allegato I della Comunicazione della Commissione UE C/2023/111

**5.1 Parte 2 della Lista di controllo
(Allegato I della Comunicazione della Commissione UE C/2023/111)**

Compilare ed analizzare:

la "Parte 2 della lista di controllo" di cui all'Allegato I degli Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio di «non arrecare un danno significativo», a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (Comunicazione Commissione UE C/2023/111), per la valutazione DNSH di fondo degli obiettivi ambientali per cui è necessaria

Per gli obiettivi ambientali per i quali a seguito della compilazione della "Parte 1 della lista di controllo" di cui all'Allegato I degli "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio di «non arrecare un danno significativo», a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza" (Comunicazione Commissione UE C/2023/111), il piano/programma o il progetto richiede una valutazione di fondo DNSH (e quindi è stata apposta una X nella colonna "SI" del relativo campo all'interno della precedente lista di controllo) si riporta di seguito la "**Parte 2 della lista di controllo**" di cui al su citato Allegato I:



Domande	NO	Motivazione di fondo <i>Descrivere in modo approfondito per quali ragioni il piano/programma o il progetto non produce danni significativi all'obiettivo ambientale</i>
Mitigazione dei cambiamenti climatici Ci si attende che l'intervento comporti significative emissioni di gas a effetto serra?		
Adattamento ai cambiamenti climatici Ci si attende che l'intervento conduca a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi?		
Uso sostenibile e protezione delle acque ed delle risorse marine Ci si attende che l'intervento nuoccia: al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; o al buono stato ecologico delle acque marine?		
Transizione verso un'Economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti Ci si attende che l'intervento: (i) comporti un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili; o (ii) Comporti inefficienze significative, non minimizzate da misure adeguate, nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali in qualunque fase del loro ciclo di vita; o (iii) causi un danno ambientale significativo e a lungo termine sotto il profilo dell'economia circolare?		
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento Ci si attende che l'intervento comporti un aumento significativo delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo?		
Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi Ci si attende che l'intervento: (i) nuoccia in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi; o (ii) nuoccia allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi quelli di interesse per l'Unione?		

Parte 2 della Lista di controllo di cui all'Allegato I della Comunicazione della Commissione UE C/2023/111

Di seguito si riporta l'analisi specifica, per **gli obiettivi ambientali per i quali è richiesta una valutazione di fondo DNSH dell'opera**, con l'individuazione delle motivazioni per cui il piano/programma o il progetto non arreca danno significativo a questi obiettivi.

AVVERTENZA: Qualora nella compilazione della "Parte2 della lista di controllo", non sia possibile la risposta "NO" con la relativa motivazione, per uno o più obiettivi ambientali, e si rilevi pertanto un potenziale danno significativo del piano/programma o dell'intervento, quest'ultimo dovrà essere sottoposto alle necessarie modifiche.



5.2 Obiettivi ambientali per cui è necessaria una valutazione di fondo DNSH

Descrivere ed analizzare:

ciascun obiettivo ambientale per cui, al paragrafo 4.1, è stato indicato che è richiesta una valutazione di fondo DNSH

Effettuare:

la valutazione di fondo del principio DNSH per questo/i obiettivo/i ambientale/i.

Fare riferimento a:

- I criteri di Vaglio Tecnico degli Allegati I e II del Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione Europea del 4 giugno 2021
- Le schede tecniche della “GUIDA OPERATIVA PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON ARRECARE DANNO SIGNIFICATIVO ALL’AMBIENTE”, allegata alla Circolare del 13 ottobre 2022, n. 33 del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
- L’ Allegato riveduto della DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia - Fascicolo interistituzionale: 2021/0168 (NLE) del 8 luglio 2021
- Scheda di autovalutazione DNSH della misura allegata alla Nota divulgativa DNSH del 2 luglio 2021

Nella valutazione è possibile fare riferimento anche all’elenco (non esaustivo) degli “Elementi di prova per la valutazione di fondo DNSH prevista dalla parte 2 della lista di controllo” riportati nell’Allegato II degli “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio di «non arrecare un danno significativo»», a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza” (Comunicazione Commissione UE C/2023/111). L’uso dell’elenco è facoltativo, ma è possibile utilizzarlo per individuare gli elementi atti a corroborare la linea seguita per stabilire che il piano/programma o il progetto è conforme al principio DNSH, a integrazione delle domande generali incluse nella parte 2 della lista di controllo.



6. Conclusioni

Descrivere:

sinteticamente i risultati delle analisi condotte in termini di conformità del piano/programma o dell'intervento al principio DNSH.

7. Allegati

Allegare:

- *Check list di verifica e controllo, compilate, abbinate alla Schede tecniche di riferimento per il piano/programma o intervento, presente nella "GUIDA OPERATIVA PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON ARRECARE DANNO SIGNIFICATIVO ALL'AMBIENTE", aggiornata con Circolare del 13 ottobre 2022, n. 33 del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.*
- *Elementi di verifica per dimostrare il rispetto dei principi DNSH: relazioni, certificazioni, schede tecniche di prodotto, attestazioni, report.....*



PRINCIPIO «DNSH»: DESCRIZIONE E APPLICAZIONE

Il [Regolamento \(UE\) 2021/241 del 12 febbraio 2021](#) che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, all'Articolo 5 "Principi orizzontali", c.2 stabilisce che:

"2. Il dispositivo finanzia **unicamente** le misure che rispettano il principio «non arrecare un danno significativo».

La finalità di questo documento è fornire supporto nel dimostrare che, il piano/programma o il progetto, "non arreca un danno significativo" (principio "**Do Not Significant Harm**" (DNSH)) a nessuno degli obiettivi ambientali definiti all'art. 9 del [Regolamento UE 2020/852 "Tassonomia per la finanza sostenibile"](#) di seguito elencati:

- a) la mitigazione dei cambiamenti climatici;
- b) l'adattamento ai cambiamenti climatici;
- c) l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine;
- d) la transizione verso un'economia circolare;
- e) la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;
- f) la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

Ai sensi dell'Articolo 17, Regolamento (UE) 2020/852, si intende che un intervento arreca un danno significativo:

1. alla <i>mitigazione dei cambiamenti climatici</i> se conduce a significative emissioni di gas serra (GHG);
2. all' <i>adattamento ai cambiamenti climatici</i> se conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stesso o sulle persone, sulla natura o sui beni ⁽¹⁾
3. all' <i>uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine</i> se nuoce al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee o al buono stato ecologico delle acque marine;
4. all' <i>economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti</i> , se - conduce a inefficienze significative nell'uso dei materiali o nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti - comporta un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili - lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all'ambiente;
5. alla <i>prevenzione e riduzione dell'inquinamento</i> se comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio;
6. alla <i>protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi</i> se nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi o nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelli di interesse per l'Unione



Gli effetti generati, dal piano/programma o dal progetto, sui sei obiettivi ambientali possono essere ricondotti a quattro scenari distinti:

1. L'intervento ha impatto nullo o trascurabile sull'obiettivo
2. L'intervento sostiene l'obiettivo con un coefficiente del 100% (<i>secondo l'Allegato VI del Regolamento RRF che riporta il coefficiente di calcolo del sostegno agli obiettivi ambientali per tipologia di intervento</i>)
3. L'intervento contribuisce "in modo sostanziale" all'obiettivo ambientale
4. L'intervento richiede una valutazione DNSH di fondo

In base allo scenario individuato per ciascuno dei sei obiettivi ambientali, sono definiti due approcci per le valutazioni DNSH:

- **Approccio semplificato**, adottato se, per un singolo obiettivo il piano/programma o il progetto è classificabile in uno dei primi tre scenari sopra elencati: occorre fornire una breve motivazione per evidenziare le ragioni per cui il piano/programma o il progetto è associato ad un rischio limitato di danno ambientale
- **Analisi approfondita**, adottata se, per un singolo obiettivo, il piano/programma o il progetto è classificabile nel quarto degli scenari sopra elencati

A supporto di questa impostazione per la valutazione DNSH, nell'Allegato I della [Comunicazione della Commissione UE \(C/2023/111\) "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio di «non arrecare un danno significativo», a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza"](#) è disponibile una **lista di controllo** suddivisa in:

Parte 1: in cui sono individuati gli obiettivi ambientali che richiedono una valutazione di fondo del principio DNSH, rispetto a quelli per cui può essere sufficiente un approccio semplificato
Parte 2: in cui è effettuata una valutazione di fondo del principio DNSH per gli obiettivi ambientali individuati nella su indicata Parte 1 della lista di controllo. La Parte 2 riporta, per ciascuno dei sei obiettivi, le domande corrispondenti ai requisiti di applicazione del principio DNSH: le risposte a queste domande devono essere «no» per indicare che nessun danno significativo è arrecato allo specifico obiettivo ambientale e che pertanto il piano/programma o il progetto è conforme al principio DNSH. Nella trattazione della Parte 2 è possibile fare riferimento anche agli "Elementi di prova per la valutazione di fondo DNSH prevista dalla parte 2 della lista di controllo" riportati nell'Allegato II degli "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio di «non arrecare un danno significativo», a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza" (Comunicazione Commissione UE C/2023/111).

Il presente schema è quindi redatto secondo i Criteri di ecosostenibilità delle attività economiche, elencati all'Articolo 3 del Regolamento UE 2020/852, in base ai quali un intervento è considerato ecosostenibile se:

- a) *contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9, in conformità degli articoli da 10 a 16;*
- b) *non arreca un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9, in conformità dell'articolo 17;*
- d) *è conforme ai criteri di vaglio tecnico fissati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, o dell'articolo 15, paragrafo 2.*



In particolare:

- **il criterio di cui alla lettera a)**, che prevede di valutare il progetto sulla base del suo contributo effettivo a migliorare lo scenario ambientale futuro, è analizzato al paragrafo 3. “Obiettivo ambientale a cui la proposta di intervento contribuisce in maniera sostanziale e/o ha un «coefficiente 100 % di sostegno»”.
- **il criterio di cui alla lettera b)**, che prevede di valutare il progetto in base al potenziale impatto negativo sull’ambiente, è analizzato al paragrafo 4 “Obiettivi ambientali a cui si applica un approccio semplificato nella valutazione DNSH: Parte 1 della Lista di controllo” e al paragrafo 5 “Obiettivi ambientali per cui si ritiene necessaria una valutazione di fondo DNSH: Parte 2 della Lista di controllo”
- **il criterio di cui alla lettera d)**, che prevede la verifica della conformità del progetto ai Criteri di Vaglio Tecnico degli Allegati I e II al [Regolamento Delegato UE 2021/2139 del 04/06/21](#), che fissa “*i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale*”, è analizzato al paragrafo 4 “Obiettivi ambientali a cui si applica un approccio semplificato nella valutazione DNSH: Parte 1 della Lista di controllo” e al paragrafo 5 “Obiettivi ambientali per cui si ritiene necessaria una valutazione di fondo DNSH: Parte 2 della Lista di controllo”

Nella Valutazione DNSH, in base alle indicazioni del par. 2.4 “*Principi guida per la valutazione DNSH*” della [Comunicazione della Commissione UE \(C/2023/111\) “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio di <<non arrecare un danno significativo>>, a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza](#)”, occorre tener conto degli *effetti diretti e gli effetti indiretti primari* dell’intervento e dei prodotti e servizi da esso forniti durante il loro intero ciclo di vita.

Oltre a quanto sopra riportato, per la valutazione del principio DNSH, fare riferimento anche:

- alla [“GUIDA OPERATIVA PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON ARRECARRE DANNO SIGNIFICATIVO ALL’AMBIENTE](#)”, aggiornata con Circolare del 13 ottobre 2022, n. 33 del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
- all’ [Allegato riveduto della DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia - Fascicolo interistituzionale: 2021/0168 \(NLE\) del 8 luglio 2021](#)
- alle [schede di autovalutazione della Nota divulgativa DNSH del 2 luglio 2021](#)
- alla [Comunicazione della Commissione UE C/2023/267 “COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE sull'interpretazione e sull'attuazione di talune disposizioni giuridiche dell'atto delegato relativo agli aspetti climatici della tassonomia dell'UE che fissa i criteri di vaglio tecnico per le attività economiche che contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e non arrecano un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale”](#)
- alla [Comunicazione della Commissione UE C/2023/305 “COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE sull'interpretazione e sull'attuazione di talune disposizioni giuridiche dell'atto delegato relativo all'informativa a norma dell'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia dell'UE per quanto riguarda la comunicazione di attività economiche e attivi ammissibili e allineati alla tassonomia \(seconda comunicazione della Commissione\)”](#)

Per l’obiettivo ambientale “Adattamento ai cambiamenti climatici”, fare riferimento alla [Comunicazione della Commissione UE \(2021/C 373/01\) “Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027”](#).